

21 e 22 novembre a Chieti "Corso per Conduuttori di Piattaforme di Lavoro Elevabili (P.L.E. – Cestelli)"



L'art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle **attrezzature di lavoro** che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone

Con l'**Accordo Stato Regioni del 22/02/2012** sono state individuate le **attrezzature di lavoro** per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. Le attrezzature per le quali è prevista una specifica abilitazione sono le seguenti:

1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
2. Gru a torre, mobili e per autocarro
3. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo a braccio telescopico, di tipo industriale, di tipo telescopico rotativo
4. Trattori agricoli o forestali
5. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatori frontali, terne, autoribaltabili)

6. Pompa per calcestruzzo

La formazione dei lavoratori addetti all'uso di queste **attrezzature di lavoro**, come previsto nell'**Accordo Stato Regioni del 22/02/2012**, deve seguire precisi percorsi, durate e modalità, contemplando una formazione teorica e pratica, con verifiche di apprendimento eseguite anche "in campo".

Descrizione del progetto formativo: Il corso fornirà ai lavoratori addetti alla conduzione di Piattaforme di Lavoro Elevabili con e senza stabilizzatori, gli elementi per la gestione e la conduzione in sicurezza del mezzo. Il corso è conforme all'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 relativo all'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e macchinari.

Contenuti:

Modulo Giuridico – Normativo (1 ora)

- Presentazione del Corso
- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs.81/08).
- Responsabilità dell'operatore.

Modulo Tecnico (3 ore)

- Categorie di PLE
- Componenti Strutturali
- Dispositivi di comando e di sicurezza
- Controlli da effettuare prima dell'utilizzo
- DPI specifici da utilizzare con le PLE
- Modalità di utilizzo il sicurezza e rischi
- Procedure operative di salvataggio

Modulo Pratico (6 ore)

- Modulo pratico per PLE con e senza stabilizzatori

Docenti: Il corso prevede l'apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro e con esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo delle piattaforme elevabili (PLE).

Attestati di abilitazione: Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall'**Accordo Stato Regioni del 22/02/2012**, previa verifiche di apprendimento, così come previste dall'Accordo stesso.

Calendario Lezioni: Giovedì 21/11/2019 dalle ore 14:00 e Venerdì 22/11/2019 dalle ore 14:00

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO (Modulo Teorico): UNIMPRESA CHIETI – Via D. Spezioli (Gall. Comm.le Theate Center) – 66100 Chieti (CH)

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO (Modulo Pratico): Zona Industriale – Chieti Scalo (CH)

INFO E PRENOTAZIONI: UNIMPRESA CHIETI – Tel. 0871/411530 – @: info@abruzzoconsulting.it

Corso di Aggiornamento per Addetti alla Conduzione di

Carrelli Elevatori – Muletti



Corso di Aggiornamento per Operatori Addetti alla Conduzione di Carrelli Elevatori – Muletti.

L'aggiornamento della formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori industriali semoventi con conducente a bordo, altrimenti detti "*carrellisti*" o "*mulettisti*" è sancito dall'art. 73 del D.Lgs 81/08 Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.

Il corso si pone quale obiettivo l'aggiornamento della formazione degli addetti all'utilizzo dei carrelli elevatori, e dunque rinnovare l' **abilitazione all'uso di carrelli elevatori industriali semoventi con conducente a bordo**. (altresi chiamato "patentino carrellisti" o "patente muletto")

La durata del corso di aggiornamento è di 4 ore in aula (*secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale del 11/03/2013 n. 11*).

E' previsto lo svolgimento di test di apprendimento finale, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso; verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione/abilitazione a chi li supererà con esito positivo.

DESTINATARI:

Addetti utilizzatori di muletti o carrelli elevatori, **che hanno frequentato il corso o l'ultimo aggiornamento prima di Novembre 2014.**

OBIETTIVO:

Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai **lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori industriali semoventi con conducente a bordo**, in conformità alle richieste dell'art. 73 del D. Lgs. 81/08 e del punto 6 dell'Accordo Stato Regioni sancito il 22/02/2012, al fine di mantenere l'abilitazione all'uso dell'attrezzatura di lavoro.

PROGRAMMA:

Modulo giuridico normativo (1 ora)

- Presentazione del corso
- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.lgs. n. 81/2008)
- Responsabilità dell'operatore addetto all'uso del carrello elevatore

Modulo pratico (3 ore)

- Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello elevatore, dei vari componenti e delle sicurezze
- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello

elevatore

- Incidenti ed infortuni con il carrello elevatore e analisi delle cause
- Guida del carrello elevatore su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico

DOCENTI: Tutti i docenti dei corsi hanno una formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro e sono docenti qualificati ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 6 marzo 2013.

DURATA: 4 ore

CALENDARIO: Martedì 19/11/2019 dalle ore 15:00

LUOGO: Professional Coworking – SS649, 49, 66010 Fondo Valle Alento – Torrevecchia Teatina (CH)

INFO e PRENOTAZIONI: UNIMPRESA CHIETI – Via D. Spezioli (Galleria Comm.le Theate Center) – Chieti (CH)

Tel. e Fax 0871/411530 oppure info@abruzzoconsulting.it

Nuovo Calendario Corsi di Formazione per Saldatura (MIG – MAG – TIG), Welding Coordinator e Controlli Non Distruttivi (UTS – MT – VT – PT – RT)



La **Abruzzo Consulting Srl** in collaborazione con la **RT Service Srl**, organizza presso le sedi di Sambuceto ed Atesa, un ciclo di corsi di addestramento e qualifica rivolti ad aziende, professionisti e privati che vogliono essere formati e certificati (Patentino saldatore, coordinatore di saldatura, Tecnico Livello 2 CND, ecc) in materia di saldatura e Controlli Non Distruttivi.

Di seguito il calendario aggiornato dei corsi in programma:

Sede Fraz. Sambuceto – San Giovanni Teatino (CH):

Corso di formazione teorico-pratico per la SALDATURA MIG/MAG di acciaio al carbonio:

o *Durata corso: 25 ore*

o *Date corso: 18-19-20-21-22 novembre 2019 orario 08.30-13.30*

Corso di formazione teorico-pratico per la SALDATURA TIG di acciaio al carbonio ed acciaio inox:

o *Durata corso: 40 ore*

o *Date corso: 18-19-20-21-22 novembre 2019 orario 08.30-13.30 e 14.30-17.30*

Corso per la qualifica di Welding Coordinator secondo Norma ISO 14731:

o *Date corso: 02-03-04-12-13 dicembre 2019*

o *Data esame: 13 dicembre 2019*

Corso per la qualifica di 2° livello CND nel metodo Particelle Magnetiche (MT) secondo Norma ISO 9712 (e/o SNT TC 1A):

o *Date corso: 04-05-06 dicembre 2019*

o *Data esame: 06 dicembre 2019*

Corso per la qualifica di 2° livello CND nel metodo Radiografico Lettura Lastre (RTL) secondo Norma ISO 9712:

- o *Date corso: 16-17-18-19 dicembre 2019*
- o *Data esame: 19 dicembre 2019*

Sede Atesa (CH) – Contrada Saletti:

Corso di formazione teorico-pratico per la SALDATURA MIG/MAG di acciaio al carbonio:

- o *Durata corso: 25 ore*
- o *Date corso: 11-12-13-14-15 novembre 2019 orario 08.30-13.30*

Corso di formazione teorico-pratico per la SALDATURA TIG di acciaio al carbonio ed acciaio inox:

- o *Durata corso: 40 ore*
- o *Date corso: 11-12-13-14-15 novembre 2019 orario 08.30-13.30 e 14.30-17.30*

Corso per la qualifica di 2° livello CND nel metodo Esame

Visivo (VT) secondo Norma ISO 9712 (e/o SNT TC 1A):

o *Date corso: 18-19-20 novembre 2019*

o *Data esame: 20 novembre 2019*

Corso per la qualifica di 2° livello CND nel metodo Liquidi Penetranti (PT) secondo Norma ISO 9712 (e/o SNT TC 1A):

o *Date corso: 18-19-21 novembre 2019*

o *Data esame: 21 novembre 2019*

Corso di Estensione Qualifica di 2° Livello Esame Visivo PROTEZIONE DALLA CORROSIONE (VT-CP) in accordo alla Norma ISO 9712 :

o *Date corso ed esame finale: 16-17 dicembre 2019*

INFO E PRENOTAZIONI: ABRUZZO CONSULTING SRL – Tel. 0871/411530
– @: info@abruzzoconsulting.it

Corso di Aggiornamento per Addetti alla Conduzione di Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE)



Corso di Aggiornamento per Operatori di Piattaforme di Lavoro Elevabile (PLE), con o senza stabilizzatori.

Il D.Lgs. 81/08 e l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012, prevede che l'abilitazione per gli utilizzatori di piattaforme di lavoro elevabili (con o senza stabilizzatori) vada **rinnovata entro 5 anni dalla data dell'ultima formazione teorico-pratica.**

La durata del corso di aggiornamento è di 4 ore in aula (*secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale del 11/03/2013 n. 11*).

E' previsto lo svolgimento di test di apprendimento finale, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso; verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione/abilitazione a chi li supererà con esito positivo.

DESTINATARI:

Addetti alle piattaforme che hanno frequentato il corso o l'ultimo aggiornamento prima di Novembre 2014.

OBIETTIVO:

Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai **lavoratori addetti alla conduzione delle piattaforme elevabili PLE**, in conformità alle richieste dell'art. 73 del D. Lgs. 81/08 e del punto 6 dell'Accordo Stato Regioni sancito il 22/02/2012, al

fine di mantenere l'abilitazione all'uso dell'attrezzatura di lavoro.

PROGRAMMA:

Modulo Giuridico – normativo (1 ora): Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e *sicurezza del lavoro* con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle *attrezzature di lavoro* (D.lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell'operatore.

Modulo tecnico/pratico (3 ore): Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento.

Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della *PLE*, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della *piattaforma mobile elevabile*.

Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di forza, struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.).

Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.

Movimentazione e posizionamento della *PLE*: delimitazione dell'area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, spostamento della *PLE* sul luogo di lavoro, posizionamento stabilizzatori a livellamento.

DOCENTI: Tutti i docenti dei corsi hanno una formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro e sono docenti qualificati ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 6 marzo 2013.

DURATA: 4 ore

CALENDARIO: Giovedì 21/11/2019 dalle ore 15:00

LUOGO: Professional Coworking – SS649, 49, 66010 Fondo Valle Alento – Torrevicchia Teatina (CH)

INFO e PRENOTAZIONI: UNIMPRESA CHIETI – Via D. Spezioli (Galleria Comm.le Theate Center) – Chieti (CH)

Tel. e Fax 0871/411530 oppure info@abruzzoconsulting.it

Formazione e addestramento per la salute e sicurezza di scaffolder e rigger nel settore degli spettacoli e dell'intrattenimento



Fornisce, in relazione a quanto previsto dal “decreto palchi e fiere” del 22 luglio 2014 e dalla relativa Circolare

ministeriale esplicativa, indicazioni concernenti la formazione e l'addestramento di due particolari figure professionali, i Rigger e gli Scaffolder, spesso operanti nell'ambito del settore degli spettacoli e dell'intrattenimento, svolgendo attività lavorative connotate da una particolare complessità.

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di ogni azienda, pubblica e privata, trova la sua regolamentazione nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, di seguito d.lgs. n. 81/2008, il quale riserva un ruolo essenziale in termini prevenzionistici alla formazione e all'addestramento dei lavoratori, sul presupposto che solo un lavoratore consapevole ed edotto dei rischi delle attività che svolge le può affrontare al meglio riducendo i rischi di subire infortuni o contrarre malattie professionali.

Con specifico riferimento al settore dello spettacolo, il comma 2-bis dell'art. 88 del d.lgs. n. 81/2008, come modificato dalla l. n. 98/2013, di conversione del d.l. n. 69/2013, ha stabilito che le misure disposte dal titolo IV dello stesso decreto per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Tale decreto, pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2014, è il decreto interministeriale recante: "Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative

attività” del 22 luglio 2014 (indicato nel seguito anche come “decreto palchi”), che ha esteso al comparto dell’organizzazione dei grandi eventi di spettacolo le disposizioni in materia di prevenzione previste dal titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 per i cantieri temporanei o mobili. Il decreto contiene le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori adibiti alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, nonché alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitivo, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche.

[Formazione e addestramento per la salute e sicurezza Di scaffolder e rigger Nel settore degli spettacoli e dell'intrattenimento](#) (.pdf – 18 mb)

FONTE: Inail – 2019

**5 e 6 Novembre a Chieti
“Corso di Formazione per
Addetti Antincendio”**



La Abruzzo Consulting Srl sta organizzando per le giornate di Martedì 5 e Mercoledì 6 Novembre 2019 un corso di Formazione **per addetti antincendio rischio medio (8 Ore)**.

Chi deve partecipare?

Tutti i lavoratori che sono stati designati come addetti alla gestione delle emergenze **antincendio** in aziende appartenenti a rischio antincendio "Medio" devono seguire un corso di formazione della durata di 8 ore, come previsto dal D.M. 10 marzo 1998.

Attestati di abilitazione: Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti.

Calendario Lezioni: Martedì 05/11/2019 dalle ore 15:00 e Mercoledì 06/11/2019 dalle ore 15:00

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: ABRUZZO CONSULTING SRL – Via D. Spezioli (Gall. Comm.le Theate Center) – 66100 Chieti (CH)

INFO E PRENOTAZIONI: ABRUZZO CONSULTING SRL – Tel. 0871/411530
– @: info@abruzzoconsulting.it

25 e 28 Ottobre a Chieti “Corso di Formazione per Addetti al Primo Soccorso Aziendale (GRUPPO B/C)”



La Abruzzo Consulting Srl sta organizzando per le giornate di Venerdì 25 Ottobre 2019 e Lunedì 28 Ottobre 2019 un corso di Formazione **per Addetti al Primo Soccorso Aziendale (GRUPPO B/C)**. Il corso completo (12 ore) vuole fornire agli addetti della squadra di emergenza o di primo soccorso e le misure di primo intervento e le necessarie conoscenze per affrontare le emergenze. Il D.M. n. 388/2003 prescrive l'istituzione del pronto soccorso in azienda e fornisce il regolamento per le caratteristiche minime delle attrezzature, per i requisiti del personale incaricato e per la sua formazione, in base alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori ed ai possibili fattori di rischio.

Il **programma del corso** prevede l'approfondimento di tutte le tecniche di pronto intervento, della normativa in materia e di come contattare il 118. Ricordiamo che la formazione per

l'addetto al primo soccorso in azienda è **obbligatoria** ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro che non permette la formazione dei lavoratori è soggetto a **sanzioni** quali l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200€ a 5.200€. Il corso di 12 ore verrà suddiviso in 8 ore di teoria e 4 di prove pratiche. Al termine del corso sarà necessario sostenere una prova di verifica pratica con simulazioni di primo intervento, che se superato dà diritto all'attestato che certifica il possesso dei requisiti indispensabili per essere addetto al primo soccorso in azienda.

Il suddetto decreto indica che la formazione dei lavoratori designati deve essere ripetuta con cadenza almeno triennale per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

Destinatari Corso (12 ore): Addetti designati al servizio di Primo Soccorso Aziendale

Docenti: Il corso prevede l'apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che di casi pratici. I docenti sono medici e/o personale sanitario, con esperienza in medicina del lavoro e primo soccorso.

Attestati di abilitazione: Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti.

Calendario Lezioni: Venerdì 25 Ottobre 2019 dalle ore 14:00 e Lunedì 28 Ottobre 2019 dalle ore 14:00

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: ABRUZZO CONSULTING SRL – Via D. Spezioli (Gall. Comm.le Theate Center) – 66100 Chieti (CH)

INFO E PRENOTAZIONI: ABRUZZO CONSULTING SRL – Tel. 0871/411530
– @: info@abruzzoconsulting.it

Corsi di Aggiornamento per Lavoratori in partenza a Chieti



A chi è rivolto – Il corso di aggiornamento è rivolto a tutte le aziende con almeno un **lavoratore subordinato, parasubordinato, volontario o lavoratore autonomo** che hanno la formazione specifica in scadenza (quinquennale).

Riferimenti Legislativi – D.Lgs. 81/08 art.2, art.20 e art.37 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011

Programma – Nei corsi di aggiornamento per lavoratori non verranno riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative

evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- Approfondimenti giuridico-normativi
- Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- Fonti di rischio e relative misure di prevenzione

Durata – 6 ore

Risultati – Al termine della formazione, previa frequenza del 90% delle ore di formazione previste, verrà rilasciato un **attestato** di partecipazione.

Sanzioni – In caso di mancata formazione e/o aggiornamento il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro per violazione art. 37 comma 1(art. 55 comma 5 lettera c), D.Lgs. 81/2008).

INFO SU DATE E PRENOTAZIONI – UNIMPRESA CHIETI – Tel. 0871/411530 – info@abruzzoconsulting.it

Interpello 6/2019 “Chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008”



La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito:

“Il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e smi, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?”.

Il richiedente afferma che “Questo obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 smi per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre”.

Al riguardo, premesso che:

– l'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "Misure generali di tutela", al comma 1, lettera i), prevede "la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale"; – l'articolo 75 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "Obbligo di uso", stabilisce che "I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro"; – l'articolo 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota", al comma 1, lettera a), statuisce la "priorità" delle "misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale" ed al comma 6, prevede che "Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci [...].

Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati";

– l'articolo 148 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "lavori speciali", al comma 1, stabilisce che "Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego" ed

al comma 2 prevede che: “Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta”; sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che, da un’attenta analisi del quadro normativo, non sussiste alcun “contrasto” tra gli articoli 148 e 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

In particolare, il citato articolo 148, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette.

La norma de qua è, dunque, una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 111 del menzionato decreto legislativo che disciplina i lavori in quota e come tale prevalente rispetto ad essa nell’ambito delle fattispecie espressamente previste.

<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello-Dlgs-81-08-n-6-2019.pdf>

Corso Formazione Sicurezza per Lavoratori (Rischio Basso, Medio, Alto) a Chieti



SICUREZZA SUL LAVORO: LUNEDI' 30 SETTEMBRE 2019 – CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER LAVORATORI (Rischio Basso, Medio, Alto)

Il corso (**obbligatorio** ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) si propone di fornire ai lavoratori i principi generali della legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La formazione dei lavoratori è finalizzata a creare consapevolezza e cultura sui rischi e sulle misure di sicurezza da applicare per prevenire o difendere dagli infortuni. L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro formi tutti i suoi dipendenti, nel rispetto dei contenuti e della durata previsti dall'accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori sanciti dalla Conferenza Stato Regioni in data 21/12/2011.

I corsi sono costituiti da un modulo di base (4 ore) uguale per tutti, e da un modulo specifico in funzione del rischio e del settore.

- **Rischio Basso (4 di base + 4 specifiche = 8 ore):** alimentare artigianale, acconciatori, estetisti, pulizie, manutenzione verde, pulisecco e stirerie, autofficine e carrozzerie, informatica, negozi e commercio in genere, assicurazioni e informatica, attività di ufficio in genere, alberghi, ristoranti ecc.
- **Rischio Medio (4 di base + 8 specifiche = 12 ore):**

agricoltura, trasporti e magazzinaggio, istruzione e assistenza sociale, pubblica amministrazione.

- **Rischio Alto (4 di base + 12 specifiche = 16 ore):** chimica, alimentare industria, lavorazioni artistiche e artigianali (ceramica, orafi, occhialeria, tipografie, odontotecnici), produzione abbigliamento e tessile, installatori impianti (elettricisti, idraulici, frigoristi, antennisti), costruzioni e edilizia, legno, metalmeccanica, gestione rifiuti.

Aggiornamento obbligatorio con cadenza quinquennale (5 anni), 6 ore per tutti il livelli di rischio.

ARTICOLAZIONE DIDATTICA GENERALE (4 ORE)

- Concetti di rischio; danno; prevenzione; protezione; organizzazione della prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo e assistenza.

ARTICOLAZIONE DIDATTICA SPECIFICA (4, 8 e 12 ORE) – variabile in base alle macrocategorie aziendali di rischio di ATECO 2002-2007

- Rischi infortuni; meccanici generali; elettrici generali; macchine; attrezzature; cadute dall'alto; rischi da esplosione; rischi chimici; nebbie (oli, fumi, vapori, polveri); etichettatura; rischi cancerogeni; rischi biologici; rischi fisici; rumore; vibrazione; radiazioni; microclima e illuminazione; videoterminali; DPI organizzazione del lavoro; ambienti di lavoro; stress lavoro-correlato; movimentazione manuale carichi; movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto); segnaletica; emergenze; le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; procedure esodo e incendi; procedure organizzative per il primo soccorso; incendi e infortuni mancati; altri rischi.

DATA AVVIO CORSO (Parte Generale comune a tutti) : Lunedì 30 Settembre 2019 – Ore 15:00

Le date inerenti la formazione specifica verranno concordate in base ai settori di appartenenza degli iscritti.

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: UNIMPRESA CHIETI – Via D. Spezioli (Gall. Comm.le Theate Center) – 66100 Chieti (CH)

INFO E PRENOTAZIONI: Unimpresa Chieti – Tel. e Fax 0871/411530 – info@abruzzoconsulting.it

Decreto Tutela Lavoro. Ai “riders” si applicano le tutele del D.Lgs. 81/2008



E' stato pubblicato sulla G. U. n. 207 del 4 settembre 2019 il Decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

Il testo oltre ad occuparsi della protezione economica e normativa ad alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, estende la tutela della sicurezza ai lavoratori cosiddetti **rider** per le consegne a domicilio, effettuata in motorino, in bicicletta o a piedi.

La novità principale è che anche a questi lavoratori, che finora erano sostanzialmente inquadrati come autonomi, vengono **estese le tutele del D.lgs 81/08 e l'obbligo di assicurazione INAIL** contro gli infortuni sul lavoro.

Ecco le tutele per i riders:

Art. 47-bis (Scopo, oggetto e ambito di applicazione).

1. Al fine di promuovere un'occupazione sicura e dignitosa e nella prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, le disposizioni del presente Capo stabiliscono **livelli minimi di tutela per i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore** di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 attraverso piattaforme anche digitali.

2. Ai fini del presente decreto si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità

di esecuzione della prestazione.

3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 puo' essere determinato in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalita' di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi. Il corrispettivo orario e' riconosciuto a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.

Art. 47-ter (Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

1. I prestatori di lavoro di cui al presente Capo sono comunque **soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali** di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL e' determinato ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio corrispondente all'attivita' svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai

sensi
dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1124
del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di
importo
corrispondente alla misura del limite minimo di
retribuzione
giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in
materia di
previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di
effettiva
attività, indipendentemente dal numero delle ore
giornaliere
lavorative.

2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, l'impresa che si avvale
della
piattaforma anche digitale e' tenuta a tutti gli
adempimenti del
datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica
n. 1124 del 1965.

3. **L'impresa che si avvale della piattaforma anche
digitale e'
tenuta nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a
propria cura
e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81.**

!!! Corso Aggiornamento Ponteggi !!! Venerdì 20/09/2019 a Chieti



Al fine di permettere a tutti gli interessati di ottemperare agli obblighi legislativi in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, la scrivente Associazione sta organizzando dei Corsi validi come **aggiornamento periodico quadriennale per addetti e preposti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi (Durata 4 ore)** come previsto dal D.Lgs. 81/2008 Art. 137, comma 6 e 7 D.Lgs. 81/2008 Allegato XXI e ASR Luglio 2016. In caso di inadempienza la mancata formazione è sanzionata con l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro e il dirigente, oltre che con la sospensione delle attività lavorative in cantiere.

Chi deve partecipare?

La normativa vigente prevede che tutti i lavoratori (titolari, dipendenti o autonomi) che hanno già ottenuto l'abilitazione con corso di base di 28 ore sono tenuti ad aggiornare la propria formazione con **periodicità QUADRIENNALE**. Pertanto tutti coloro che hanno frequentato il corso di base o l'ultimo aggiornamento prima di **SETTEMBRE 2015** sono tenuti a partecipare a tale corso.

I corsi di aggiornamento, si svolgeranno presso un'area idonea per le prove pratiche di montaggio e smontaggio ponteggi sita in Chieti.

Programma:

MODULO GIURIDICO NORMATIVO TECNICO (1 ora):

- Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione degli infortuni;

- Analisi dei rischi;
- Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri
Art. 136 c. 8 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”;
- Norme di buona tecnica e di buone prassi;
- ALLEGATO XXI del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. accordo stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota.

MODULO PRATICO* (3 ore):

- Montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG);
- Montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP);
- Montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP);

** I partecipanti devono presentarsi al corso muniti di appositi DPI (casco , calzature antinfortunistiche e imbracatura di sicurezza).*

La lezione teorico/pratica si terrà a Chieti nel pomeriggio di Venerdì 20/09/2019.

Docenti: esperti nella specifica materia con esperienza pluriennale e possesso dei requisiti del docente formatore in ambito sicurezza secondo **DM 6/3/2013**. Istruttori con esperienza pluriennale di utilizzo dei ponteggi.

Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato di frequenza.

Per informazioni e iscrizioni:

UNIMPRESA CHIETI – Tel. 0871/411530 – 339/5866100 (Carlo Fedecostante) – info@abruzzoconsulting.it

POSTI LIMITATI...MAX 10 PARTECIPANTI!!!

Volume INAIL 2019 – La valutazione del rischio vibrazioni



Il volume si propone come riferimento operativo per la misura, la valutazione e il controllo del rischio derivante dall'esposizione alle vibrazioni meccaniche nei luoghi di lavoro, sulla base dello stato dell'arte delle conoscenze tecniche e scientifiche in materia.

Viene proposto un metodo per la corretta classificazione dei lavoratori in fasce di rischio, e un nuovo metodo standardizzato per il calcolo dell'incertezza sui descrittori del rischio. Nelle Appendici sono presentati diversi esempi pratici.

FONTE: www.inail.it

Nuova proroga del termine per l'adeguamento antincendio scuole ed asili nido



Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per l'adeguamento antincendio delle scuole e al 31 dicembre 2019 quello per gli asili nido.

Scuole e asili nido avranno più tempo per l'**adeguamento antincendio**: è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 188 del 12 agosto 2019) il **testo coordinato del dl n. 59/2019**, recante anche misure urgenti in materia di normativa antincendio negli edifici scolastici.

In particolare, l'art. 4-*bis* del provvedimento interviene in modifica dei commi 2 e 2-*bis*, art. 4, del dl n. 244/2016, prevedendo **una nuova proroga** dei termini per l'adeguamento antincendio:

- il 31 dicembre 2021 per le scuole
- il 31 dicembre 2019 per gli asili nido

Ecco il testo modificato dalla presente legge:

*2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a **scuola**, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento e' stabilito **al 31 dicembre 2021**.*

*2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad **asilo nido**, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), **al 31 dicembre 2019**.*

Ricordiamo che il termine per l'adeguamento delle scuole alla normativa di prevenzione e protezione dagli incendi, dopo diverse proroghe, **era scaduto il 31 dicembre 2018**.


Il primo step del percorso di adeguamento delle scuole e degli asili nido fa riferimento al decreto 21 marzo 2018, che individua gli interventi da attuare in via prioritaria per l'adeguamento delle scuole ancora non in regola, ossia:

- i requisiti di resistenza al fuoco delle separazioni, degli elementi strutturali, delle compartimentazioni
- la messa a norma dei vani scala, dei percorsi di esodo, delle vie di uscita, degli impianti elettrici e di sollevamento
- l'organizzazione della gestione della sicurezza
- l'installazione di un numero adeguato di estintori, di idonei sistemi di allarme e della segnaletica

Per adeguare le scuole non a norma, oltre alla regola tecnica prescrittiva del 1992 si può scegliere di seguire la nuova normativa prestazionale del cosiddetto "Codice di prevenzione incendi" (decreto del ministero dell'Interno del 3 agosto 2015), ossia la regola tecnica specifica per le scuole entrata nel nuovo impianto normativo con decreto del 7 agosto 2017.

FONTE: "BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it"

Volume INAIL "La protezione attiva antincendio"



Il 'Codice di prevenzione incendi', nella sezione S 'Strategia antincendio', prevede dieci capitoli dedicati alle misure di riduzione del rischio di incendio.

Il capitolo S.6 del Codice è dedicato ai presidi e impianti che possono controllare lo sviluppo di un incendio (estintori, reti di idranti e impianti di controllo e spegnimento). Il capitolo S.7 agli impianti di rivelazione e allarme antincendio (IRAI). Il capitolo S.8 infine è rivolto ai sistemi per il controllo, l'evacuazione o lo smaltimento di fumo e calore.

Il quaderno qui pubblicato contiene esempi di selezione e progettazione di alcune tipologie di impianti e presidi di protezione attiva.

[La protezione attiva antincendio](#)

FONTE: www.inail.it